

Morlacchi Editore

---

Saggi



Emilia Colaiuta

# **Danno ambientale ed assetto del territorio**

L'ordinamento nazionale riferito alla definizione di danno all'ambiente, alla legittimità di pianificazione del territorio comunale da attuare ai sensi della legge 13 maggio 2011, n.70, ed alla risoluzione delle controversie ambientali mediante l'istituto della mediazione civile e commerciale.

Prima edizione: 2013

Impaginazione interno  
e copertina: Agnese Tomassetti

ISBN/EAN: 978-88-6074-577-4

Copyright © 2013 by Morlacchi Editore, Perugia. Tutti i diritti riservati.  
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la copia fotostatica, non autorizzata. Finito di stampare nel mese di ottobre 2013, per conto dell'Editore Morlacchi, presso la tipografia "Digital Print-Service", Segrate, Milano.

Mail to: [redazione@morlacchilibri.com](mailto:redazione@morlacchilibri.com) | [www.morlacchilibri.com](http://www.morlacchilibri.com)

# Indice

Premessa	7
----------	---

## CAPITOLO 1

---

La tutela del danno all'ambiente	11
----------------------------------	----

1.1 L'evoluzione del concetto di danno ambientale nell'ordinamento italiano	11
1.2 Profili costituzionali	19
1.3 La salvaguardia del diritto ambientale nella legislazione nazionale	23
Riferimenti bibliografici	27

## CAPITOLO 2

---

Passaggio delle funzioni in materia di pianificazione del territorio comunale dal consiglio comunale alla giunta comunale	29
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

2.1 Presunta parziale incostituzionalità ed illegittimità della legge 13 maggio 2011 n.106.	29
2.2 Aspetti normativi	31
2.3 Analisi e criticità sulla situazione attuale	35
2.4 Considerazioni conclusive	37
Riferimenti bibliografici	38

## CAPITOLO 3

---

Mediazione civile e commerciale delle controversie in materia ambientale	39
3.1 La modifica del sistema della giustizia civile e l'istituto della mediazione civile e commerciale	39
3.2 La tutela risarcitoria in campo edilizio ed ambientale attuata mediante la mediazione civile e commerciale	44
3.3 Mediazione dei conflitti ed altre figure di composizione stragiudiziale delle controversie nell'ordinamento giuridico nazionale	49
3.4 Concetto di conciliazione nella mediazione delle controversie	54
3.5 Spunti di riflessione sulla mediazione delle controversie ambientali	57
3.6 Effetti conseguenti alla riforma del sistema della giustizia	59
Bibliografia	60

## Premessa

Prima che la tutela del danno ambientale fosse estesa anche alla sfera dell'interesse pubblico della collettività, il problema del danno ambientale è nato con caratteristiche esclusivamente individualistiche mirate a salvaguardare la sfera del tutto personale riferita al diritto fondamentale ed inviolabile di ogni individuo a vivere ed operare in un ambiente sano e sicuro.

Con l'entrata in vigore della legge n.349, dell'8 luglio 1986, il concetto di danno ambientale subisce una ulteriore evoluzione e riserva attenzione anche alla sfera della dimensione sociale, viene anche riconosciuto alle associazioni ambientaliste la titolarità del diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale per ottenere il dovuto risarcimento per il nocumento subito all'ambiente e per la ipotizzata lesione del diritto alla personalità dell'ente. Questa apertura nei confronti dell'interesse pubblico e del coinvolgimento nei procedimenti giudiziari delle formazioni sociali in cui il cittadino svolge la sua personalità ha consentito di sviluppare e di correlare il concetto di diritto all'ambiente sia al diritto di partecipazione nei processi procedimentali e decisionali, sia al diritto dei cittadini alla informazione sullo stato dell'ambiente.

Il decreto legislativo del 6 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni ed integrazioni, ha attuato

il disegno di riordino, semplificazione, coordinamento ed integrazione della normativa in materia ambientale attraverso il recepimento della Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale.

Sul principio di “chi inquina paga”, quale strumento di responsabilità civile, ogni autore di un fatto illecito o omissivo di attività ovvero di comportamenti doverosi, che abbiano arrecato un danno o costituiscano un pericolo all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è ritenuto responsabile e rimane obbligato al risarcimento dei danni in questione.

La Commissione europea, mediante la pubblicazione del Libro Verde nel 1999 e di quello Bianco nel 2000, ha messo in evidenza l’utilità del concetto di responsabilità civile, quale mezzo di tutela ambientale e strumento di politica ambientale. Nell’ambito degli strumenti di attuazione di interessi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino, il risarcimento del danno accertato all’ambiente può essere effettuato o per equivalente ovvero attuando una tutela restitutoria e reintegrativa dei siti inquinati servendosi, oltre al mezzo giurisdizionale ed ai contratti di transazione di natura privatistica, anche avvalendosi dell’istituto della mediazione civile e commerciale, che non solo appare per la maggior parte dei casi perfettamente compatibile, ma anche assolutamente conveniente per raggiungere lo scopo di salvaguardare presto e bene l’interesse della collettività all’ambiente salubre.

Il presente lavoro, allo scopo di approfondire l'analisi delle problematiche connesse a vario titolo al fattore ambientale, intende esaminare le seguenti tematiche che, nonostante vari interventi legislativi e contributi interpretativi forniti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ancora suscitano qualche perplessità ed, in alcuni casi, richiederebbero ulteriori interventi chiarificatori :

A) evoluzione del concetto di danno ambientale nella Costituzione e nella legislazione nazionale;

B) legittimità costituzionale dell'articolo 5 comma 13- punto2- lettera b) della legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n.70, denominato “decreto sviluppo”, nella parte in cui è stato codificato il passaggio delle funzioni dal consiglio comunale alla giunta comunale in materia di pianificazione del territorio comunale;

C) risarcibilità in modo stragiudiziale del danno ambientale.